Riscossi € 12,39 per
Diritti di cancelleria
Bari, 21 GEN. 2009
L'operatore giudiziario B2
(Rossana C. Rottamburrino)

N. 11695/99 R.G.P.M.
N. 765/04 R.G.Trib.
N. 2032 Reg. Sent.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 7 GEN. 2009 C2
Dott. Giovanni CUCCHIARANO
TRASMESSA AL P.G 71.op
COMUNICATA IL 81.op
Appello o ricorso per cassazione
il _____
Trasmissione atti in Corte App./
Cass. il _____
Trasmesso estratto al contumace
il _____
notificato il _____
SENTENZA IRREVOCABILE
il _____

Scheda per _____
redatta il _____
N. _____ Camp.Penale
N. _____ Reg. Esec.
Procura Repubblica di Bari
Estratto Sentenza trasmessa
a _____
il _____
N.Rep. _____
N. _____ Mod.71M.E
Atti Giud. del _____
Art. N. _____ Mod. 9
Camp. Civ. N. _____
Comunicazione ex art.27 reg.
cpp il _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 28 del mese novembre DUEMILAOTTO

TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE PENALE

composta dai Sigg. Magistrati:

1. **Dr. M.PETRIZZELLI - Presidente**
2. **Dr. G.CAMPANILE - Giudice est.**
3. **Dr. S.DE FELICE - Giudice**

con la presenza del Procuratore della Repubblica Dr. Pirrelli e con l'assistenza del Sig. L.Tonti ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

contro

N. ivi res. Vico
libero assente dif.Avv:Lascala di fid.
N ivi res.Cda
n. libero assente dif.Avv.Rizzo e Mutratti di fid.
dom.to in
lib. Contumace dif.Avv.Vnzo De Michele di fid.
res. in
lib.assente dif.Avv.Recchia di uff.
lib.assente dif.Avv.Scorza di fid.
ivi res.
lib.contumace dif.Avv.Sardano Giuseppe e Sandro D'Alena
res. in lib.assente
dif.Avv.Prontera e Lerario Nicola di fid.
ivi res.
lib.assente dif.Avv.Sardano e Indice
domta in
c/o Avv.Gianfranco Schirone-Bari- di fid.,lib.assente
dom.to e difeso
come sopra, lib.contumace

ivi res.Via

lib.contumace dif.Avv.Antonacci di fid. res. in

lib.assente dif.Avv.Di Bello di fid.

lib.assente dif.Avv.V.Costanzo di fid. lib. Assente

lib.contumace dif.Avv.Migliaccio di fid. lib.contumace

dif.Avv.Recchia di uff. lib.contumace

dif.Avv.Sardone

lib.contumace dif.Avv.Di Fronzo di fid. lib.contumace

dif.come sopra

IMPUTATI

(VEDI FOGLI ALLEGATI)

CONCLUSIONI DELLE PARTI
(VEDI FOGLI ALLEGATI)

IMPUTATI:

tutti:
a)di cui all'art. 416 C.P. perché si associavano tra loro (e con altre persone non identificate) allo scopo di commetter un numero indeterminato di reati contro il patrimonio, la fede pubblica e violazioni di natura finanziaria e, in particolare, truffe a carico di numerosissime società commerciali mediante la dazione di assegni emessi su c/c chiusi o carenti di fondi con organizzazione di mezzi consistenti nella creazione di società giuridicamente inesistenti rivestendo i seguenti ruoli:
-quali organizzatori e promotori

-quali esecutori e partecipanti alle attività illecite dell'associazione tutti gli altri.
-In Casamassina, Monopoli, Cassano, in epoca anteriore e prossima al 18/01/2000-

b)di cui agli artt.81,640, 61 n.7 C.P. perché, mediante artifici e raggiri consistiti nell'aver creato una impresa individuale giuridicamente inesistente e nell'aver simulato una florida posizione commerciale, avviavano trattative e concludevano contratti di vendita con numerosi operatori commerciali inducendoli a consegnare, presso la sede della ingenti quantitativi di merce di vario genere che veniva pagata con assegni post-datati e privi di copertura così procurandosi un notevole profitto pari a svariate centinaia di milioni di lire con corrispondente danno (proquota) dei singoli venditori in particolare:
-in danno della ditta per acquisto di merce pagata con assegno post-datato emesso per un importo di lire 3.931.200;
-in danno del Calzificio di Corvino Claudio per acquisto di merce pagata con assegni post-datati per l'importo complessivo di lire 5.049.000;
-omissis-
-in danno della ditta per acquisto di merce pagata con assegni post-datati emessi per l'importo complessivo di lire 24.000.000;
-in danno della ditta , per acquisto di merce pagata con assegno post-datato emesso per l'importo di lire 9.806.118;
-In Casamassina, fino all'11/08/1999
c)di cui agli artt. 81,648 C.P. perché, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano o comunque ricevevano nella consapevolezza della provenienza delittuosa, documentazione oggetto di falsificazione o contraffazione (carta di identità intestata a soggetto inesistente; patente di guida intestata a contraffatta in quanto riportante generalità della persona effigiata diverse da quelle originali; codice fiscale e busta paga intestate allo stesso ; patente di guida intestata a riportante generalità diverse da quelle originali; documenti rappresentanti lo stato giuridico della società; documentazione fiscale; atto di compravendita redatto in data 13/11/1998 dal notaio e registrato a favore di
-In Casamassina, in epoca anteriore e prossima all'11/08/1999-
d) di cui agli artt.81,648 bisC.P. perché, dopo aver ricevuto numerosissimicapi di abbigliamento in pelle sprovvisti di etichetta, provvedevano ad apporre sugli stessi, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, i marchi ' ':

-In Casamassima, in epoca anteriore e prossima all'11/8/1999-
e (-omissis);

e)del reato di cui agli artt, 81 cpv, C.P., 5 del D.Lgs. 74/2000, per aver emesso,il primo in qualità di amministratore della ditta ' e il secondo quale gestore di fatto della stessa, relativamente all'anno 1999, di presentare le dichiarazioni ai fini dell'IVA per un ammontare imponibile pari a £.2.839.265.178,

(con corrispondente Imposta IVA pari a £.567.853.035), nonché ometteva di presentare la dichiarazione ai fini delle imposte dirette e indirette per un ammontare complessivo di £.4.962.839.348 cui corrisponde un'imposta superiore a € 77.468,53;

-In Casamassima accertato il 13/11/2000-

(-omissis):

f)omissis;

g)omissis;

(-omssis) e ;

h)di cui agli artt. 640, 61 n.7 C.P. perché, mediante artifici e raggiri consistiti nell'avere l' presentato il quale titolare della ditta e nell'aver garantito che trattatasi di persona affidable operante nel settore dell'abbigliamento, inducevano il a concedere in locazione l'immobile di sua proprietà sito in Casamassima, all'interno del centro commerciale modulo 3, corrispondendo, a titolo di pagamento dei canoni di locazione relativi a quattro mensilità, un assegno bancario post-datato dell'importo di lire 10.000.000 a firma , titolo risultato emesso sul c/c nr.251/41 acceso presso l'Istituto di credito Monte di Paschi di Siena e chiuso per mancanza di fondi;

-In Casamassima, querela del 24/09/1999-

(-omissis);

i)omissis-

l)di cui agli artt.81,494 C.P. perché, al fine di procurasi un vantaggio, si qualificava quale fratello di inducendo in errore gli addetti alla vigilanza del centro commerciale ;

-In Casamassima, in epoca anteriore e prissima all'11/08/1999-

m)di cui agli artt.81,640,61 n.7 C.P. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri consistiti nell'aver prodotto, unitamente alla richiesta di finanziamento avanzata alle società Compass, Sava e Fileo Gea Capital, falsa documentazione concernente la propria posizione patrimoniale (falso modello dichiarazione dei redditi) induceva le predette società a ritenere che lo stesso fosse persona possidente e conseguentemente ad erogare in suo favore finanziamenti per l'acquisto delle autovetture KIA Carnival targata (finanziamento erogato per lire 37.814.400), autofurgone Peugeot Export targato (finanziamento erogato per lire 17.997.480), autovettura Seat Arosa targata- (finanziamento erogato per lire 18.096.000) procurandosi così un ingiusto profitto con corrispondente danno, di notevole entità, delle parti offese:

-in Modugno il 19/11/1999, in Monopoli il 18/12/1999, in Monopoli l'8/11/1999-

n)di cui agli artt.81, 640, 61 n.7 C.P.perchè, mediante artifici e raggiri consistiti nell'aver prodotto, unitamente alla richiesta di finanziamento avanzata alle società finanziarie Filea Gea Capital s.p.a. Sava e Compass falsa documentazione concernente la propria posizione patrimoniale induceva le predette società a ritenere che lo stesso fosse persona possidente e conseguentemente ad erogare in suo favore finanziamenti per l'acquisto delle autovetture SEAT Ibiza cc.1400 targata (finanziamento erogato per lire 19.620.000), SEAT Ibiza cc.1000 targata (finanziamento erogato per lire 19.620.000), Fiat 600 targata (finanziamento erogato per lire 17.997.480), Fiat Marea SW targata (finanziamento erogato per lire 21.821.400), procurandosi così un ingiusto profitto con corrispondente danno, di notevole entità, delle parti offese:

-In Monopoli, il 22/11/1999, il 18/12/1999, in Modugno 2/12/1999-

(-omissis):

o)omissis-

(-omissis),

p)di cui agli artt.81,640, 61 n.7 C.P. perché, in concorso tra loro ed altre persone non identificate, al fine di procurasi un ingiusto e notevole profitto,con artifici e raggiri consistiti nel costituire la , ditta giuricamente inesistente ubicata in Cassano delle Murge, inducevano in errore numerosi commercianti stipulando contratti di vendita e acquisendo merce pagata con assegni emessi su c/c chusi o privi di fondi, con notevole danno per le parti offese in particolare:

-in danno ella ditta con assegno emesso su c/c n. della Banca Popolare di bari per l'importo di lire 6.000.000:

-in danno della soc con assegno emesso su c/c n. della Banca Carime di Cassano per l'importo di lire 1.488.000

-In Cassano, in epoca anteriore e prossima alla data del 7/02/2000-

q)di cui agli artt.81,648 C.P. per aver ricevuto, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo dsegno criminoso, nella consapevolezza della provenienza delittuosa, capi di abbigliamento provento di truffa perpetrata in danno di operatori commerciali del settore;

-In Casamassima, in epoca anteriore e prossima all'agosto 1999-

(-omissis),

r)di cui agli artt.110,81,640, 61 n.7 C.P. perché, in concorso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dopo aver carpito, il ed il , la fiducia di titolare di fatto della " titolare della " onorando inizialmente i pagamenti effettuati per l'acquisto di capi di abbigliamento presso le predette ditte, proseguivano il rapporto commerciale approvvigionandosi di ulteriore merce che acquistavano in favore della ditte , consegnando in pagamento delle stesse titoli di credito emessi sui c/c chiusi o carenti di fondi, così procurando alle parti offese un danno di rilevante gravità (200.000.000 di lire circa alla ; e 32.000.000 circa alla

-In Casamassima denuncia-querela del 19 e del 26/11/1999-

s)di cui agli artt.110, 648 C.P. perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi profitto, acquistavano, nella consapevolezza dell'illecita provenienza, capi di abbigliamento provento di truffa in danno di diversi operatori commerciali;

-In Casamassima, il 6/08/1999

richieste del PM all'udienza del 26.9.

per i reati di

cui agli artt. A) c) e d) previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione (reato più grave 648 bis contestato al capo d) anni 4 e mesi 5 di reclusione e 1500 euro di multa

Per dembricazio

del capo A) nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'art 416 cp (condotta di partecipazione e non di promot

Per il capo A) per i partecipi

sebastiano dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione.

Per i capi b - e - h - l - L - m - o - q (così come elencati dal GUP con provvedimento in calce al decreto secondo cui i capi indicati con le lettere da L a T vanno indicati con le lettere a i

S) dichiarazione di estinzione per prescrizione.

- per c) e d) assoluzione per non aver commesso il fatto. -F-

Per [illegible] per i reati c) ed d) unicamente sotto il vincolo della continuazione e concessione di attenuanti generiche anni 3 e 1000 euro.

Per [illegible] (capo P.) e [illegible] (capo R.) anni due e euro 800 di multa previa concessione delle attenuanti generiche

DEPOSITATO IN UDIENZA DAL P.M.
BARI, 26/3/08

Esaurita l'assunzione delle prove formulano ed illustrano le rispettive conclusioni:

Il Pubblico Ministero N.D.P. per intervenuta prescrizione per capo A) con riferimento ai partecipi; capi; B, E, H, L, M, N, P N.D.P. per interv. prescrizione [illegible] ~~[illegible]~~ e si riporta a conclusioni scritte c[illegible] Capo A) si allegano al presente verbale

I ..... difensor ..... dell ..... part ..... civil .....

I ..... difensor ..... del ..... responsabil ..... civil .....

I ..... difensor ..... dell ..... person ..... civilmente obbligat ..... per la pena pecuniaria .....

I ..... difensori ..... degli imputati chiedono rispettivamente:

- avv. [illegible] per [illegible] si associa al PM; [illegible] l'imputato Faccioli si associa alla richiesta di [illegible] del P.M. e per il capo C) e capo D) chiede [illegible] fatti non sussiste o formula più ibanea. Si riporta al PM per [illegible]
- avv. [illegible] per [illegible] chiede assoluzione deposita memoria, in sub. ne si riporta al PM
- avv. Iubile per [illegible] si associa alle conclusioni del P.M.; assoluzione per il capo A) e per gli altri capi chiede assoluzione in subordine la prescrizione.
- avv. Sorrentino per [illegible] si associa alle conclusioni del P.M.

Alle h. 12:05 l'udienza è sospesa e riprende il suo corso alle h. 12:30

L'avv. Scarola per chiede assoluzione non aver commesso il fatto ne sub. in ex art. 330 CPV in sub. ne parte [illegible]. Sia resta in mera partecipazione a [illegible] del [illegible] in [illegible] NDP per prescrizione.

Avv. Rizzo per chiede assoluzione [illegible] tutti i capi per non aver commesso il fatto.

Replica quindi ADP il Tribunale [illegible] al 14/11/08 - [illegible] dell'avv. Lascala per [illegible] tutti i [illegible] che non hanno concluso oggi nell'interesse [illegible].

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e il Collegio alle ore ..... si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

Il Collegio ritorna nell'aula dell'udienza alle ore ..... e il Presidente dà lettura della sentenza che viene allegata al presente verbale (1).

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:20 dando atto che la riproduzione fonografica e/o audiovisiva è terminata alle ore ..... e che i nastri .....

e i supporti concernenti le riproduzioni sono racchiusi in un involucro portante la indicazione del processo, le generalità de ..... imputat ..... e la data di udienza (art. 49 D.Lv. 271/89).

IL PRESIDENTE

[signature] [signature]

(1) Dare atto se viene data lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 544 comma 1 c.p.p.

Il Pubblico Ministero .....

I.... difensor..... dell..... part..... civil..... .....

I.... difensor..... dl..... responsabil..... civil..... .....

I.... difensor..... dl..... person..... civilmente obbligat..... per la pena pecuniaria .....

I.l difensor.e.. de.l.. imputat.... chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto, per il capo di imputazione [illegible] chiede la revoca del decreto presente

Il difensore del ... chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto relativamente al capo ... [illegible] del fatto per il capo A) in qualificazione del fatto ai sensi dell'art 717 c.p.

Il difensore del ... l'assoluzione con la formula perché non sussiste in quanto [illegible] del capo A) la [illegible] prescrizione del reato, in subordine [illegible] della pena con l'applicazione della legge (sempre previa derubricazione del capo A)

Il difensore del ... chiede l'assoluzione, in subordine la prescrizione del reato

[illegible] chiede l'esclusione per una [illegible] [illegible] il fatto [illegible] 5.30 [illegible] [illegible] la [illegible] del [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] dell'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 28/11/08 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Replica quindi chiuso a 12,50

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e il Collegio alle ore ..... si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

Il Collegio ritorna nell'aula dell'udienza alle ore ..... e il Presidente dà lettura della sentenza che viene allegata al presente verbale (1).

Il Presente verbale viene chiuso alle ore ..... dando atto che la riproduzione fonografica e/o audiovisiva è terminata alle ore ..... e che i nastri .... e i supporti concernenti le riproduzioni sono racchiusi in un involucro portante la indicazione del processo, le generalità de..... imputat..... e la data di udienza (art. 49 D.Lv. 271/89).

IL PRESIDENTE

-M-

Esaurita l'assunzione delle prove formulano ed illustrano le rispettive conclusioni:

Il Pubblico Ministero

I difensor dell part civil

I difensor del responsabil civil

I difensor dell person civilmente obbligat per la pena pecuniaria

I difensor de l'imputat o si riporta alla memoria difensiva depositata in cancelleria.

-N-

Studio Legale Avv. Stefano Prontera
Avv. MASSIMO M. ZECCA • Avv. ANGELO ZIZZARI • Dott. BARBARA ZECCA • Dott. M. CRISTINA CARACCIOLO • Dott. ROCCO VINCENTI • Dott. GIANCARLO ZOMPÌ
73100 Lecce • Via 95° RGT. Fanteria, 9 • Tel. 0832.305816 - Fax 0832.252051

Studio Legale Prontera

Avv. Stefano Prontera
Avv. Massimo M. Zecca
Avv. M. Cristina Caracciolo
Avv. Rocco Vincenti
Avv. Angelo Zizzari
Avv. Marco Sacquegna

Dott. Barbara Zecca
Dott. Stefano Pati
Dott. Giancarlo Zompì
Dott. Cosimo Romano
Dott. Agnese Bolognese

Proc. pen. n. 765/04 R.G.T.
Proc. pen. n. 11695/99 RGNR

Ecc.mo Tribunale in composizione collegiale

di

BARI

Oggetto: memoria difensiva ai sensi dell'art. 121 c.p.p. integrante la discussione orale del sottoscritto difensore, nell'interesse di QUARTA Dario, nato a Lecce il 02.08.1965, ed ivi residente alla via Po, n. 5.

****

è chiamato a rispondere, nell'ambito dell'odierno processo penale, dei seguenti capi di imputazione:

- capo a): reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., in concorso con tutti i coimputati e con ruolo di organizzatore e promotore;
- capo b): reato di truffa aggravata ex artt. 81, 640, 61 n. 7 c.p., in concorso con alcuni dei coimputati, in danno della ditta ; del ; della ditta ; della ditta ; della ditta di ;
- capo c): reato di ricettazione di cui agli artt. 81 e 648 c.p., in concorso con i medesimi soggetti *sub* b);
- capo d): reato di cui agli artt. 81 e 648 *bis* c.p., in concorso con i medesimi soggetti *sub* b) e c);

73100 Lecce Via 95°Rgt. Fanteria, 9 Tel. 0832 30.58.16 fax 0832 25.20.51
E-mail: studiolegaleprontera@fastwebnet.it

doversi procedere per intervenuta prescrizione dello stesso, stante la riqualificazione del contestato delitto di riciclaggio in quello di truffa comporterebbe, ovvero ancora per non aver commesso il fatto.

Per tali motivi

SI CHIEDE

Che l'Ecc. mo Tribunale collegiale di Bari Voglia mandare assolto il dai capi a), b), q) ed s) ai sensi dell'art. 531 c.p.p., dichiarando l'estinzione dei reati ad esso ascritti per intervenuta prescrizione; inoltre Voglia mandare assolto l'imputato dal reato *sub d)* in applicazione del disposto di cui all'art. 649 c.p.p., giacchè per i medesimi fatti è chiamato a rispondere nei capi b), q) ed s), ovvero deve per la necessaria declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dello stesso, stante la riqualificazione del contestato delitto di riciclaggio in quello di truffa comporterebbe, ovvero ancora per non aver commesso il fatto.

Si confida.

Lecce, 25.11.2008

Avv. Stefano PRONTERA

Avv. Nicola LERARIO

73100 Lecce Via 95°Rgt. Fanteria, 9 Tel. 0832 30.58.16 fax 0832 25.20.51
E-mail: studiolegaleprontera@fastwebnet.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto del GUP si instaurava il giudizio nei confronti di),

, imputati tutti del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, la fede pubblica e violazioni di natura finanziaria, nonché per una serie di reati fine - fondamentalmente truffe e ricettazioni - addebitate ai singoli associati, anche in concorso tra loro, secondo i capi di imputazione da b) a s) del decreto che dispone il giudizio.

Delle molteplici parti offese, si costituivano parte civile

All'udienza dell'8 giugno 2004, verificata la carenza di notifica per alcuni imputati e disposta nuova notifica, il processo era rinviato all'udienza del 5 novembre 2004.

A quest'ultima udienza, completata la verifica della costituzione delle parti, si dichiarava aperta la istruttoria dibattimentale e le parti avanzavano le loro richieste di prova:

il P.M. chiedeva escutersi i testi della propria lista e l'esame degli imputati;

i difensori chiedevano:

per l'esame del proprio assistito;

per l'esame del proprio assistito e del teste della propria lista;

per l'esame dei testi della propria lista;

per l'esame degli imputati e l'acquisizione di fatture e ricevute bancarie attestanti avvenuti pagamenti da parte della "Galleria Giò" e "Ros";

per l'esame del proprio assistito;

per l'esame del proprio assistito;

per l'esame del proprio assistito;

per e l'acquisizione di un atto di cessione di azienda tra la e , una nota del responsabile del Banco di Napoli, facente seguito alla

richiesta di informazioni della Procura della Repubblica e una nota del curatore fallimentare del fallimento del ;

per l'esame dei testi della propria lista;

per l'esame del proprio assistito;

per l'esame dei propri testi e del proprio assistito;

per l'esame degli imputati, non risultando presentate liste di parte.

Tutte le prove come sopra richieste erano ammesse.

Si proseguiva, quindi, con l'esame dei testi , della Guardia di Finanza, e , della Polizia di Stato, mentre si revocava l'ammissione dei testi , , avendo questi operato con i colleghi escussi.

All'udienza del 2 marzo 2005 erano escussi i testi (di cui consensualmente si acquisiva il verbale sit), , . Si acquisivano concordemente il verbale sit di , i quali ultimi tre erano sottoposti al solo controesame, nonché le dichiarazioni sit e la denuncia-querela di con gli allegati.

All'udienza del 27 maggio 2005 si procedeva alla audizione dei testi ex art. 195, c.p.p.,

All'udienza dell'11 ottobre 2005 si sentivano i testi e .

Il successivo 24 gennaio 2006 le parti concordavano la acquisizione della denuncia-querela di per la rinunciando alla escussione del teste e

rendeva spontanee dichiarazioni; il difensore di questi produceva copia dei passaporti, che esibiva, del , recanti i timbri di ingresso in Paesi dell'Est europeo e documentazione relativa all'acquisto di un capannone al (si tratta di fatture emesse da per la vendita; fatture emesse dal per i canoni di locazione incassati e per i corrispettivi della successiva vendita del bene; un preliminare di vendita del bene in favore della).

All'udienza del 10 marzo 2006, rinnovata la istruttoria, si esaminavano il teste .

All'udienza del 20 giugno 2006, rinnovata ancora una volta la istruttoria, si escutevano i testi

.

All'udienza del 19 giugno 2007 si sentiva

All'udienza del 19 settembre 2007 i difensori rinunciavano a sentire i testi indicati a discarico, né era presente alcuno degli imputati per rendere l'esame richiesto.

Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 26 settembre 2008 si rinnovava di nuovo la istruttoria; le parti, confermavano le precedenti richieste istruttorie e il P.M., in luogo del richiesto esame di chiedeva acquisirsi i verbali di interrogatorio resi dinanzi al GIP; dichiarata la utilizzabilità di tutti gli atti e conclusa la fase di assunzione delle prove, avanzavano le loro richieste conclusive il P.M. e i difensori di . I difensori delle parti civili non erano presenti e, pertanto, non proponevano le loro conclusioni.

All'udienza del 14 novembre 2008 si proseguiva con la discussione dei difensori di

.

All'udienza del 28 novembre 20008 si concludeva con la discussione del difensore di ed all'esito il processo era deciso mediate lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

LE ACQUISIZIONI ISTRUTTORIE

Il teste , della Polizia di Stato, ha illustrato compiutamente la progressiva evoluzione impressa alle indagini.

Quanto oggi a giudizio ha avuto origine dalla denuncia-querela di , che lamentava una truffa perpetrata in suo danno da persone qualificatesi come amministratori della , di , i quali avevano acquistato capi di abbigliamento,

senza provvedere al pagamento. Sulla base di questa querela il P.M. emetteva un provvedimento di perquisizione e sequestro, che la P.G. eseguiva l'11 agosto 1999 presso lo stand della , esistente al , e presso la dimora in Monopoli, via , di amministratore della società.

Iniziata la perquisizione presso la abitazione del , si rinveniva la presenza di beni riconducibili alla attività: assegni, contabilità portata a mano, vari capi di abbigliamento, di cui il non sapeva dare contezza. Per dar seguito alla attività, invitavano il a farli accedere al capannone sito al , mettendo a disposizione le chiavi, ma questi dichiarava di non disporne. In ogni caso, lo stesso si recava unitamente alla P.G. presso il . All'ingresso gli operanti contattavano gli addetti alla vigilanza per spiegare il motivo della loro presenza e questi, alla comunicazione che i poliziotti si stavano recando con il presso lo stand della , replicano che la persona che si accompagnava alla P.G. non era il e che loro conoscevano altre persone come i . La persona che si accompagnava alla P.G. era loro del tutto sconosciuta. Pertanto, si acquisivano presso la portineria una serie di documenti che attestavano l'ingresso di persone qualificatesi come o fratello .

Aperta la serratura dello stand con l'ausilio di un fabbro, verificavano che si trattava di un capannone di circa mq 400, pieno di ogni genere di prodotti: macchinette per la distribuzione dell'acqua automatica, capi di abbigliamento, rotoli di stoffa, filati, materiale in pelle; inoltre, venivano rinvenute etichette sfuse, contenute in una grande busta, che verosimilmente venivano usate per sostituire le etichette originali dei capi.

Pertanto, la P.G. dava esecuzione al provvedimento di sequestro del P.M. relativamente ai capi di abbigliamento riferibili alla (interveniva per il riconoscimento il padre,) e ponevano di iniziativa sotto sequestro preventivo l'intero capannone con quanto ivi contenuto, ipotizzando la sussistenza di ulteriori reati. Nel corso della attività di perquisizione sopraggiungevano e , nonché l'avvocato , difensore del .

Il teste GENTILE ha dichiarato che già conosceva il ed il fratello per altre indagini aventi ad oggetto

una serie di truffe nel settore delle auto, azioni nelle quali era coinvolto anche il .

Lo stesso pomeriggio la Polizia provvede a sentire e . Svolge, poi, accertamenti presso la locale Camera di Commercio, poiché tra i documenti sequestrati vi erano delle visure camerali apparentemente riferibili alla società , amministrata dal , e apprende che non esiste alcuna iscrizione e il documento è falso in ogni sua parte; anche le partite IVA attribuite risultavano false, come pure i riferimenti ai rogiti notarili di costituzione. I documenti erano stati utilizzati per ottenere finanziamenti e credibilità commerciale.

Nel corso della perquisizione si ritrovavano in copia anche documenti di identità personale contraffatti o perché completamente falsi o perché modificati nei dati identificativi. Correlativamente erano stati abbinati codici fiscali falsi, generati con sistemi telematici. Inoltre, erano state creati modelli 11/99 di buste paga. Si tratta di documenti verosimilmente utilizzati presso banche o società finanziarie per ottenere l'apertura di conti correnti o finanziamenti, inducendole in errore. Il tutto commesso perché i soggetti interessati erano già protestati e, quindi, inaffidabili commercialmente.

Quanto al - quello vero, non la persona che si spacciava per tale - il ha riferito che è "onnipresente" nella vicenda. Il è cognato di , che lo ha coinvolto nella attività criminosa; ha svolto la funzione di prestanome per i fratelli al fine della costituzione della figurando come amministratore della stessa, aprendo conti correnti e mettendo i libretti di assegni a disposizione dei (in specie, che avvalendosi della omonimia del nome di battesimo firmava assegni come), ed anche rilasciando assegni a propria firma. Inoltre, è emerso nelle indagini che il vero non solo conosceva , ma era pienamente consapevole di quanto questi stavano commettendo con i .

Il ruolo di secondo il teste, è quello di procurare al consorzio criminale, in specie, , libretti di assegni da lui firmati, su conti aperti a suo nome.

sarebbe stato visto da più persone ingerirsi direttamente nella gestione delle nell'ambito del capan-

none a e nella sua disponibilità sarebbe finita parte della merce conseguita con le truffe, come risulta da alcuni documenti di trasporto. Inoltre, risulta indagato con in una truffa perpetrata in danno della Finauto di Bologna.

, invece, entra a far parte del sodalizio - in particolare conosce - in epoca coeva al sequestro del capannone e si presta come intestatario di una nuova società gestita con il - nel corso della perquisizione presso la sua abitazione vengono ritrovati documenti riferibili a siffatta società - , la con sede in Cassano delle Murge, omonima di altra società già intestata a e fallita. Inoltre, mediante una serie di documenti falsificati del (modelli di dichiarazione dei redditi, buste paga, documenti di identità personale) acquista autoveicoli con finanziamenti, di cui diventa debitore il mezzi poi sequestrati nella disponibilità di . Questi documenti contraffatti sono stati trovati all'interno della al momento del sequestro nell'agosto 1999. Quanto alla firma sulle richieste di finanziamento, il teste non ha saputo dire se fosse autentica del ; tuttavia, ha ricordato con precisione che, secondo quanto appurato presso i concessionari, il è la persona che è andata fisicamente a ritirare il mezzo. Giova aggiungere che allorquando intervenne la perquisizione presso la sede di Cassano, di fatto la stessa era priva di merce, ma vennero trovati documenti riferibili sia al , sia al . Tuttavia, merce proveniente dalla fu ritrovata in un furgone intestato a nel garage di . Nella attività intestata al oltre a svolgere un ruolo di coordinamento il assume un ruolo di ingerenza diretta anche , che sarà in pianta stabile presso la sede di Cassano, ove pure si recherà più volte il Infine, il ha emesso assegni su propri conti nell'interesse della : in particolare, un assegno fu dato alla società Torrevento di Corato ed un altro ad altra società di Mariotto.

è persona di fiducia di e per conto di questi riceve le merci presso il capannone al o fa consegne per conto della , spesso nelle province di Brindisi e Lecce.

è presente con un ruolo di rilievo sia nella sia nella di Cassano delle Murge. Si sostituiva a pieno titolo a in una serie di attività, specie quando questi sceglieva di non farsi vedere. Pertanto, curava ordinativi di merce o interloquiva con i creditori che pretendevano il pagamento.

, già conduttore del modulo ove poi si insedia la ha presentato il , alias , al proprietario del capannone presso il agevolando la cessione in locazione del predetto bene al a fronte di un primo assegno di caparra - pari a L.10.000.000 - a firma, verosimilmente, di . Inoltre l'? avrebbe acquistato merce dalla Nel corso del controesame il teste ha precisato che l' cui si riferisce è una persona di circa cinquanta anni, avendola conosciuta e sentita nel corso delle indagini. all'epoca dei fatti aveva, invece, venticinque anni, come risulta dalla data di nascita. Il teste ha poi chiarito di riferirsi al padre dell , padre che avrebbe presentato il , alias , al proprietario del capannone,

I coniugi si sono limitati a fornire a blocchetti di assegni su conti aperti a proprio nome. In particolare, si tratterebbe dei conti accesi presso il Banco di Napoli, agenzia di Castellana Grotte, n. 66/72 per la e n. 27/1877 per il , conti chiusi entrambi per protesti. Secondo il teste, su questi conti i coniugi avrebbero prelevato libretti di assegni, consegnati al firmando solo il primo assegno, mentre gli altri venivano falsamente firmati a nome .

Del pari ha fornito alla organizzazione assegni su conti aperti a proprio nome.

Secondo il teste, presenta a e facendo figurare che fungeva da procacciatore di affari per il mentre beni formalmente acquisiti dalla Enterprice o aziende facenti capo al erano dirottati a Brindisi presso aziende che il non avrebbe più dovuto gestire. In tal modo il convince sia il , sia il ad accettare dal - mediante il rilascio di alcuni assegni, poi protestati - il pagamento di alcuni debiti per diverse decine di milioni che lui aveva nei confronti di

entrambi. Nel corso del controesame, ha precisato che la società , già gestita dal , era oggetto di sequestro penale da epoca antecedente quella dei fatti di questo processo; che per conto dell'amministratore giudiziario il svolgeva attività di procacciatore di affari. Il non ha saputo chiarire se l'esposizione debitoria con fosse del personalmente o delle società per cui procacciava affari.

lavora per conto del nel senso che è amministratore di alcune società per conto del . Di conseguenza, in alcuni rapporti commerciali riceveva la merce truffata da parte del sodalizio.

Secondo quanto risulta da alcuni documenti fiscali, peraltro mai registrati, - collegato ad e - era il destinatario di beni oggetto di truffa da parte della o della del , nella consapevolezza della provenienza delittuosa di detti beni.

Del pari, , amministratore di una società in provincia di Lecce, è stato destinatario di merce procacciata dalla

ha svolto un ruolo diverso, in quanto si è prestato in favore dell'organizzazione per l'acquisto di autoveicoli mediante finanziamento, esibendo falsa documentazione circa il proprio stato patrimoniale. Si accingeva, inoltre, ad intraprendere con una attività commerciale in Fasano.

, titolare della , ed il cognato hanno effettuato un unico acquisto in nero presso la per L.41.426.000 - apparentemente pagando in contanti -, nella consapevolezza, secondo il teste, di corrispondere solo il 30% del valore della merce ricevuta. Tanto risulta dalla fattura n.6 del 5.7.1999, sequestrata presso la utilizzata con lo stesso numero per altra operazione del 6.8.1999 ed apparentemente emessa in favore della , con sede in Monopoli, di che negava di aver mai effettuato l'operazione. In detta fattura, indirizzata alla , vi era una annotazione che faceva riferimento al . A precisa domanda del difensore il teste da un canto non ha saputo offrire elementi concreti per stabilire che il presso della merce fosse effettivamente pari al 30% del suo valore, dall'altro ha dichiarato di non ricordare se fosse stato fatto uno specifico accertamento

circa la provenienza illecita dei capi venduti a

Il teste ha chiarito che la conoscenza - o, ancor più, la esistenza di interessi economici comuni - tra risale ad epoca precedente la costituzione della essendo stati tutti coindagati e coimputati in vari processi, anche a Brindisi.

Fondamentalmente da questi soggetti ha origine il progetto criminoso della perpetrazione di una serie di truffe, mediante la creazione della , in cui hanno un ruolo attivo i due , cui poi si aggiunge il , risultano poi coadiuvanti dallo e dagli altri nei vari ruoli delineati.

Il teste , della Guardia di Finanza, ha riferito che su delega del P.M. effettuò una verifica fiscale parziale per ricostruire il volume di affari della Enterprice, ditta individuale intestata ; e questo sulla base della documentazione - appunti extra contabili - già oggetto di sequestro in occasione della perquisizione presso l'azienda e della documentazione bancaria, relativa alla sola movimentazione dei conti correnti, senza esame della documentazione sottostante le operazioni.

Dagli atti risultava che avevano di fatto partecipato alla attività criminosa anche altre otto persone:

Appurava che non era stata istituita alcuna contabilità in forma regolare, non disponendo di registri contabili, né essendovi stata valida emissione di fatture. Dai supporti informatici emergevano solo appunti e documentazione extra contabile. Di conseguenza, anche le merci ritrovate nel magazzino della non risultavano contabilizzate.

Sulla base degli estratti conto bancari per l'anno 1999 rilevava operazioni imponibili di acquisto pari a lire 2.123.574.170 (voce in addebito) ed una giacenza di magazzino del valore di lire 578.520.000; operazioni imponibili di vendita pari a lire 1.904.806.278 - sempre sulla base degli estratti conto bancari - (voce in accredito), nonché un valore di merci vendute e non contabilizzate di lire 934.458.900. Per l'anno 2000, invece, vi erano solo operazioni in addebito per lire 8.094.152, essendo intervenuto

l'arresto degli imputati nel mese di febbraio. La quantificazione del valore delle merce giacenti e risultate vendute era effettuata sulla base dei listini rinvenuti nel corso della perquisizione.

Riconducibile alla attività dell'impresa era anche un conto corrente in gestione patrimoniale in dollari intestato a il numero estero presso il Banco Ambrosiano Veneto di Monopoli, su cui risultava valuta in dollari per un importo pari a lire 240.000.000.

Presso lo stesso istituto bancario, inoltre, era stato acceso il conto , intestato a , sorella di consistente in un investimento in titoli azionari ed obbligazionari. Il teste ha precisato che su questo conto, al fine dell'investimento in titoli, transitavano somme provenienti dal conto di .

Tutti i conti erano intestati al nucleo familiare o ad altri, comunque riconducibili alla attività della

Inoltre, nel computer dell'azienda ' ' si rinveniva uno schema di fattura della con indicazione di partita IVA, che risultava inesistente all'anagrafe tributaria. Infine, non emergevano dalla mera analisi documentale degli estratti conto - non avendo preso in esame assegni, ricevute bancarie o altro -, collegamenti tra i conti di e i conti di

La teste segretaria e commessa presso la fino a luglio 1999, ha spiegato che in precedenza nel 1997-1998 lavorava con gli titolare e gestore di fatto della ditta ; che il aveva circa 50-55 anni, mentre il figlio poco più di vent'anni; che, quando nel gennaio-febbraio 1999 il subentrò nel capannone, continuò a lavorare con quest'ultimo. Al momento del subentro continuò a collaborare per circa una settimana con la e poi fece visite saltuarie per prelevare merce quale cliente per rivenderla nel suo esercizio in Monopoli. La teste ha precisato di essere stata assunta (a nero) da(l vero) e che nel capannone normalmente lavorava anche altra persona di nome , cioè oltre ad un ragioniere, (di cui non sapeva se fosse dipendente della , che provvedeva a redigere al computer i documenti fiscali, ed

un ragazzo che effettuava le consegne, , non interessato alla attività di vendita.

Nel capannone vi era un ufficio (creato sul lato sinistro in cartongesso), ove praticamente giornalmente il ed il (- e talvolta anche il (la teste ha ricordato una ventina di volte circa) - ricevevano i clienti. Presso il capannone si è recato talvolta - una decina circa - anche che vi giungeva a bordo di auto di grossa cilindrata, Mercedes o BMW, e che si intratteneva nell'ufficio con gli altri, al pari di anch'egli recatosi lì una decina di volte. Quest'ultimo ha anche acquistato merce che gli veniva consegnata in Lecce presso la Questi ultimi due si chiudevano in ufficio con il e il e la non ha saputo riferire nulla circa il contenuto delle loro conversazioni. disponeva di una Porsche, mentre il di una Suzuki Vitara. andava in azienda accompagnato dal cognato , che guidava la macchina.

La teste ha ricordato che vi erano due ditte cinesi fornitrici di merce; che arrivavano delle etichette già pronte - con diciture tipo "capi in vera pelle" o "vera pelle" - sulle quali aggiungevano taglia e prezzo, prima di applicarle ai capi, capi in genere recanti solo la dicitura "made in Italy" senza nome di fabbrica; non ha saputo dire se dette etichette recavano il nome di marchi commerciali; ha escluso di aver mai tolto etichette dai capi ed ha ribadito di aver solo applicato etichette a capi che ne erano privi all'origine; che la commercializzava prevalentemente capi in pelle e qualche capo di abbigliamento, prevalentemente capi cinesi (gonne, mogliettine, vestiti) di bassa qualità; che si trattava di capi completamente diversi da quelli commercializzati dagli ; che tra i clienti vi era gente che voleva comprare al dettaglio e negozianti interessati all'acquisto all'ingrosso; diversi clienti chiedevano di (da intendersi il), non di .

Ha ribadito di aver conosciuto all'atto della assunzione, anche se di fatto chi la pagava e le dava disposizioni circa le mansioni da svolgere era con cui aveva concordato l'entità del mensile e che ai primi di luglio le disse di andare in ferie.

Per quel che le constava, della tenuta e conservazione della contabilità, della emissione di assegni si occupava

La teste , altra commessa delle ha riferito di aver lavorato per la dal febbraio al luglio 1999; che all'inizio del rapporto, concordato con questi le presentò come titolare della , che poi vide saltuariamente in azienda sempre accompagnato dal , dallo o dal che le persone con le quali aveva costantemente contatti lavorativi erano , che fungeva da ragioniere, e , adibito al trasporto ed alla consegna della merce. Alcune volte - cinque o sei - si è recato in azienda , in qualche occasione in compagnia di una persona molto grossa ed alta, , anch'egli recatosi lì cinque o sei volte: entrambi questi ultimi si intrattenevano in ufficio con . Ha ricordato che in azienda vi era una busta contenente etichette, utilizzate in pochissime occasioni per etichettare articoli sprovvisti di marchio all'origine. Alcuni capi provenivano da ditte cinesi. La ha escluso di aver mai operato presso le banche, mentre non più di un paio di volte ha compilato buoni di consegna della merce ai clienti; non era, peraltro, al corrente delle modalità di pagamento della merce acquistata dalla Quando veniva consegnata merce, talvolta erano presenti o , che regolavano il pagamento, altre volte vi era , sì che si giustificava l'assenza dei titolari con impegni improvvisi fuori sede. Inoltre, aveva appreso che lavorava all'interno del negozio - - che aveva in Polignano a Mare e portava merce tra le due aziende.

Ha escluso di aver visto contrattare personalmente, ricevere merce o consegnarla, effettuare o ricevere pagamenti.

Ha ricordato di aver conosciuto nei primissimi giorni di lavoro e di sapere che lavorava in precedenza nello stesso modulo dal ma ha escluso che prestasse una qualche attività per la .

Ha osservato che il capannone non era molto frequentato, in quanto tornavano sempre le stesse venti-venticinque persone all'incirca. In genere questi clienti parlavano con i titolari

all'interno dell'ufficio esistente nel capannone e la , al pari della rimaneva fuori.

Dalle dichiarazioni consensualmente acquisite del si apprende che questi, quale titolare della , effettuò presso la gli acquisti di cui alla fattura n. 6 del 5.7.99, di cui restituì parte (530 dozzine di calze risultate difettose) con propria fattura del 13.7.99. Ha disconosciuto la fattura n. 7 del 28.7.99 della , in quanto avente ad oggetto acquisti mai effettuati dal . Questi, inoltre, riconosceva fotograficamente come colui che gestiva l'esercizio al e come l'autista e magazziniere. Escusso in controesame ha asserito di non aver mai visto in precedenza , presente in aula. Quanto alla ricezione della merce ha riferito che gli fu consegnata da un uomo alto e grosso di Lecce, cui affidava in pagamento un assegno della propria ditta.

Il teste ha ricordato di aver effettuato in prossimità del Natale (1999) una consegna di vini in Cassano delle Murge per conto della . Più precisamente, giunto all'ingresso di Cassano, vi erano due persone che lo aspettavano presso una abitazione e che lo hanno portato in un'altra via, ove dapprima hanno cercato di aprire le due saracinesche di un locale, poi, con l'aiuto del , hanno scaricato le numerose confezioni di vino in una macchina, un Fiorino verosimilmente. Riceveva in cambio un assegno, che il consegnava al proprietario della Vini San Barbato, .

, imprenditore agricolo, titolare anche di una azienda vinicola, ha spiegato che furono contattati telefonicamente; che in ditta il figlio ricevette la telefonata con cui veniva ordinato del vino da un soggetto che non ricordava; che fu concordato il pagamento con assegno, che fu dato alla consegna. Il giorno dopo detta consegna fu contattato dalla Polizia che lo notiziò che il vino venduto era stato sequestrato a Monopoli (gli fu restituito dopo pochi giorni), lo sentì in relazione alla vendita, acquisì l'assegno ricevuto in pagamento. In seguito presso la CARIME di Cassano accertò che si trattava di un assegno privo di provvista.

, invece, ha riferito che nel febbraio 1999 si recarono presso il suo studio di consulenza due persone, una presentatasi come , per chiedere una copertura fideiussoria per degli acquisti di merce - pelletteria e abbigliamento - da dit-

te del Nord Italia: uno era anziano e piuttosto tarchiato, mentre l'altro più giovane e scuro di carnagione. L' indicava una serie di documenti necessari per ottenere la fideiussione e dopo una settimana i due tornavano e fornivano le fotocopie di vari documenti relativi alla : visura della Camera di Commercio della ditta individuale intestata a , attribuzione di partita IVA e dichiarazione di inizio attività, fotocopia della patente di , nato a il , nonché bigliettino da visita della (tutti questi atti sono stati acquisiti). La foto recata dalla fotocopia della patente corrispondeva alla più giovane delle due persone recatesi per la richiesta di fideiussione. L' negava la copertura fideiussoria richiesta, tuttavia dalla continuavano a inviargli dei fax, tra cui copia di un atto notarile di acquisto di alcuni immobili, come offerta di garanzia per la copertura finanziaria richiesta. L' ha escluso che la persona mostratagli in udienza e rispondente al vero fosse quella recatasi presso di lui per la richiesta di fideiussione.

Quanto alle dichiarazioni di , concordemente acquisite, dalle stesse si apprende che il dipendente del Consorzio di Vigilanza del , che allorquando l'11 agosto 1999 la P.G. si recava per effettuare perquisizione presso il con il (vero) , proprio il segnalava che la persona cui si accompagnava la P.G. non era in quanto a lui era nota con questo nome altra persona, che si recava al a bordo di veicoli spesso diversi e che disponeva delle chiavi della . Dichiarava, inoltre che "più volte ho identificato a vista i fratelli , dico i fratelli, perché questi con tale nome si presentavano in due. Gli stessi viaggiavano a bordo di una BMW 735 tg o di una Mercedes 5000 o di una Porche Carrera 911, o di un motociclo Suzuki e in una occasione di una Opel Kadett. Offriva, infine, la descrizione fisica dei due fratelli da lui conosciuti come

direttore amministrativo della di Corato, ha ricordato che detta azienda ha avuto rapporti commerciali con la , che commissionò - telefonicamente e via fax - dei vini da loro prodotti per l'importo di f.1.488.000. Alla consegna, effettuata dal , il vino fu regolarmente pagato con un assegno che fu protestato.

Il teste , dipendente della nel verbale sit ha dichiarato di che il 3 dicembre 1999 ricevette disposizioni di effettuare la consegna di 217 bottiglie di vino - 45 cassette e 15 valigette - presso la ditta , in Cassano delle Murge. Nella sede in viale vi erano due uomini di 35-40 anni circa, di costituzione leggermente robusta, alti 1,70 con capelli neri corti ed una donna di circa 30 anni. I due uomini lo aiutavano a scaricare la merce all'interno del negozio di abbigliamento e consegnavano l'assegno n. tratto presso la Banca Carime ag. di Cassano della Murge dell'importo di £. 1.488.000 a firma della e a favore della , protestato in quanto emesso in assenza di autorizzazione. Il , inoltre, riconosceva fotograficamente il come la persona che gli consegnava l'assegno. Del pari vi è in atti copia del fax contenente l'ordine a firma di delle predette bottiglie di vino. Nel corso del controesame ha precisato che la merce fu scaricata parte nel negozio, parte in un ; che sapeva che l'ordine proveniva da un tale , per cui ha presunto che la persona cui consegnava i vini e che gli firmava la bolla di consegna potesse essere . Ha escluso che la persona mostratagli in udienza come fosse quella cui consegnò la merce.

Nel verbale sit , dipendente della con mansioni di ragioniere, ha ricordato che un loro cliente, , presentò loro tale con il quale la intrattenne rapporti commerciali. In tale contestò maturò una esposizione debitoria sia personale, sia nell'interesse di , in luogo del quale emise numerosi assegni - tutti protestati - per pagare vecchi debiti di questi e acquisti di merce a nome della . Indicava i relativi titoli: tre assegni a firma di tratti sulla Banca Arditi Galati, fil di Bari, aventi nr di £. 10.060.000 emesso 30.10.99; nr di £. 17.000.000 emesso il 15.10.99; nr di £. 19.500.000 emesso il 30.9.99. Di tali assegni vi è copia in atti. Inoltre, nelle foto mostrategli, il riconosceva in quella effigiante e , autista del .

Nel corso del controesame ha precisato che lo (pseudo) aveva firmato gli assegni in sua presenza e che a lui erano

state intestate le fatture; che in epoca precedente al furono pagate delle provvigioni per delle aziende sotto sequestro per cui lavorava come procacciatore di affari; che i rapporti commerciali con il sono proseguiti dopo i fatti di questo processo e che lo stesso ha provveduto a regolarizzare tutti i pagamenti; ha disconosciuto che il presente in aula fosse quello a lui presentatosi come tale.

In fase di indagini , amministratore della , ha dapprima dichiarato (11 settembre 1999) di conoscere di vista come titolare della in Casamassima e di un negozio di abbigliamento in Monopoli; che effettuava acquisti presso la sua azienda (esibiva all'uopo le relative fatture, tutte intestate personalmente al) saldati per contanti o con assegni. Successivamente (19 novembre 1999), assunte informazioni in azienda, integrava queste dichiarazioni affermando che, tranne un primo pagamento in contanti per £.906.075, tutte le altre fatture - per complessive £ 12.000.000 circa - restavano non pagate, perché gli assegni venivano protestati. Confermava che era stato il a presentare il al cognato , proprietario della maggioranza delle quote societarie della e che il emetteva suoi assegni a copertura di debiti del , effettivo proprietario della e della . Per la si trattava di debiti relativi al mancato pagamento del fitto di un immobile al ; i debiti della , invece, erano relativi alla fornitura di merci. Al riguardo, pur avendo detta ultima azienda sede in Grumo Nevano (NA), di fatto le merci a cura o del o del venivano trasportate a Brindisi, in via oppure a Lecce, p.zza . Le somme non corrisposte ammontavano a £ 32.000.000. Invitato a riconoscere il in fotografia, indicava la persona di ed in udienza confermava che la persona mostratagli come non era quella a lui presentatasi come tale. In controesame affermava che la continuava ad avere rapporti commerciali con il , il quale allo stato onorava i pagamenti.

Dalle querela proposta e dalle dichiarazioni rese quali sit da , amministratrice della omonima società, si apprende che i primi di luglio 1999 riceveva una telefonata da persona qualificatasi come , titolare della , che chiedeva cataloghi dei filati prodotti. Inviati i cataloghi, rice-

veva una seconda telefonata del che effettuava l'ordine di filati per cucire come da fattura in atti. Il corriere dapprima aveva difficoltà a individuare il modulo del ove si trovava la , poi, a seguito di chiarimenti tra la ed il , quest'ultimo prendeva accordi per la consegna - avvenuta a fine luglio - direttamente con il corriere, al quale consegnava un assegno post-datato al 30 settembre 1999, protestato per mancanza fondi (di cui vi è copia in atti); mette conto notare che l'assegno è a firma di . Per tutto settembre cercava di contattare la invano; fu, invece, contattata da tale , qualificatosi amministratore della , che le preannunciava quanto poi espresso nel fax dell'8 ottobre 1999, e cioè che era intervenuto il sequestro della azienda e che, pertanto, poteva presentare istanza di dissequestro relativamente alla sua merce (che le veniva poi restituita).

Il teste , produttore di calze, ha riferito che nel novembre 1999 presentò querela nei confronti di

Per la precisione, poco tempo prima aveva ricevuto telefonicamente un ordine per la fornitura di calze da parte di persona qualificatasi come , cui seguiva richiesta scritta via fax. Le calze furono ritirate da un trasportatore di fiducia del tale , che poi provvide a portargli in pagamento un assegno di £.500.000, regolarmente onorato. Seguì altra richiesta di fornitura, di maggior importo, mediante consegna allo stesso trasportatore, che lo rassicurò sulla affidabilità del . Ricevette in pagamento due assegni, dell'importo di circa £.5.000.000 che sono stati protestati per mancanza fondi; si trattava di assegni non di giro, ma emessi dalla , a firma , a favore del . Contattò telefonicamente il , che gli assicurò che avrebbe presto provveduto a pagarlo, ma al momento era alle prese con la Guardia di Finanza.

La teste , all'epoca amministratrice della - azienda di confezione di camicie -, ha riferito di aver sostanzialmente delegato la attività di commercializzazione al padre e di sapere sono per linee generali che loro merce fu venduta alla - con sede al , - di (che conosceva di nome, al pari di); che gli assegni dati in pagamento risultarono privi di provvista.

Il , padre della , ha raccontato di aver conosciuto La tramite un loro fornitore di coto-

ne, verosimilmente , che segnalava loro che si trattava di azienda interessata all'acquisto di merce (testualmente "qualsiasi, anche tanta merce, tutta quella che avevamo da dare . . .camicie, vestiti, lui prendeva un po' di tutto"). I primi contratti furono telefonici, poi si recarono presso la sua azienda due persone (di cui una alta e robusta) e quando effettuarono la consegna al trovarono due ragazze e dei signori non meglio individuati. In pagamento ricevette degli assegni per l'importo di £ 31.000.000; alcuni girati, alcuni della ; due postdatati ed uno, di minor importo, a vista; quest'ultimo assegno, di £. risultò subito privo di fondi. Insospettitosi per questa circostanza, effettuò una visura presso la Camera di Commercio, accertando la inesistenza della . Accertata la carenza di provvista anche per gli altri titoli, decideva di agire legalmente con il proprio avvocato.

Ha specificato che come titolare della si era a lui presentata telefonicamente una persona a nome , che non aveva mai visto personalmente, in quanto da lui in azienda si recarono a suo nome altre persone (tale). Nell'ambito della aveva conosciuto anche tale ; infine, già conosceva , il quale - secondo quanto poi appreso da proprie dipendenti - stava vendendo nel proprio esercizio di Polignano a Mare della merce dal venduta alla . Sottoposto al suo riconoscimento il (vero) presente in udienza, asseriva di averlo visto una sola volta in precedenza, in occasione del sequestro del capannone.

, direttore amministrativo della di Corato, ha ricordato che detta azienda ha avuto rapporti commerciali con la Confezioni , che commissionò dei vini da loro prodotti per l'importo di £.1.488.000. Alla consegna il vino fu regolarmente pagato con un assegno che fu protestato.

, proprietario di quote della , ha spiegato che l'azienda gestita con il cognato produce, compra e vende abbigliamento all'ingrosso; che ha conosciuto il , perché con tale , già suo fornitore da molti anni, aveva preso in fitto un capannone del per la attività commerciale della ; che gli aveva presentato ; che i due si recavano insieme presso la a fare acquisti di abbigliamento; che il firmava assegni a nome

e che alla domanda perché firmasse a nome di altri il rispondeva di avere la delega; che inizialmente il pagò e poi diversi assegni rimasero insoluti. Ha escluso di aver mai conosciuto personalmente , dichiarando di non aver mai visto prima la persona mostratagli in udienza come . Ha aggiunto di intrattenere tuttora rapporti commerciali con il che paga regolarmente e che in passato ha riconosciuto allo stesso provvigioni in relazione a forniture che il aveva fatto fare alla in favore di società in amministrazione giudiziaria.

ha riferito di essere proprietario di un capannone al e di aver fittato, senza problemi, lo stesso per circa due anni ad Nel 1999 quest'ultimo gli rappresentò di non essere più in condizioni di seguire l'attività e gli presentò una persona brunetta e bassa, con il nome di in quanto disposto a prendere in locazione a sua volta il capannone. Rinnovato il contratto, questa persona si firmava : questi non pagò i canoni concordati per i primi quattro mesi - da aprile a luglio - e l'assegno giratogli dell'importo di £.10.000.000, corrispostogli dopo svariate insistenze, risultò privo di fondi. Poi subentrò il sequestro penale dell'immobile.

procuratore speciale della G.E. Capital servizi finanziari srl (ora spa), ha dichiarato che la predetta società concesse tre finanziamenti: due a ed uno a I primi due per l'acquisto di due Seat Ibiza - e - acquistate presso la concessionaria di Bari.

La procedura del finanziamento prevede l'inoltro di una domanda con allegata documentazione attestante il reddito del richiedente. allegò un Modello Unico del 1999, attestante il suo reddito. Il concessionario trasmise alla finanziaria questa documentazione e, valutato il reddito, furono erogati due finanziamenti di £. 16.700.000 da rimborsare in 36 rate da £.575.000. Il non pagò alcuna rata e successivamente appresero che il Modello Unico esibito era falso quanto al reddito dichiarato. Recuperarono le auto in quanto oggetto di sequestro penale.

Anche il avanzò una richiesta di finanziamento per l'acquisto di una Seat Arosa, allegando il Modello Unico 1999. Seguendo analoga procedura, gli fu erogato un finanziamento di £ 14.700.000. Come nel caso precedente, il si rese insolvente

sin dalla prima rata e dopo poco tempo la società apprese che la dichiarazione dei redditi esibita era falsa, in quanto attestante un reddito non vero.

Ha precisato che la documentazione fu acquisita dalla società tramite il concessionario, che si rende garante della autenticità dei documenti trasmessi. Di conseguenza, i documenti non furono sottoscritti in sua presenza.

Dalla denuncia-querela di , titolare della si apprende che il produce borse, valigette e zaini; che il rappresentante di zona, , gli fece pervenire richiesta di materiale per la di ; che inviò merce varia per il valore di £.9.806.118 (vedi fattura n.560); che gli pervenne a saldo un assegno a firma di , che fu protestato perché privo di provvista. Il 4 ottobre 1999 fu contattato da che gli riferiva del sequestro e della possibilità di chiedere il dissequestro della merce.

spontaneamente dichiarava di non sapere come mai nella casa di campagna, ove ha la formale residenza, si trovasse un libretto di assegni di , forse tramite il fratello , cognato del ; di non essersi mai spacciato all'ingresso del Baricentro per il fratello di , ma di essere fratello di , e, inoltre, di avere un proprio capannone al (vedasi atti versati); che tra il 1997 ed il 2000 lavorava in Ucraina, commercializzando rubinetteria e scaldabagni (all'uopo produceva copia dei passaporti con i timbri di ingresso e di uscita); di essere passato a trovare il fratello quando si recava al

Il teste , amministratore della all'epoca dei fatti, ha sporto querela nei confronti di per truffa. Ha spiegato di essere stato contattato dal che gli richiedeva la fornitura di un computer, relativo software e un misuratore fiscale per l'importo di circa £ 7.000.000, in quanto stava aprendo dei punti vendita al dettaglio di abbigliamento; di aver concordato il pagamento in parte in contanti alla consegna (il 20% equivalente all'IVA) e in parte con un assegno postdatato di £ 6.000.000. In particolare, la fornitura era effettuata il 12 ottobre 1999 e l'assegno era al 31 gennaio 2000. Il girava l'assegno a tale , il quale poi gli richiedeva le somme recate, perché il titolo veniva prote-

stato. Tentato di contattare il , lo stesso risultava irrintracciabile, in quanto in Cassano delle Murge il punto vendita era stato chiuso. Ha aggiunto che al momento della fornitura nel negozio vi erano una donna ed un altro uomo, ma non ha saputo offrire ulteriori indicazioni.

Il teste , procuratore speciale della Compass, ha riferito che la società di finanziamento per cui lavora aveva stipulato due contratti di finanziamento, uno con il ed uno con il .

Con il primo nell'ottobre del 1999 tramite la . di Modugno per una Kia Carnival 2900 TDI: a fronte di una fornitura di £.43.500.000 avrebbe versato un acconto di £. 10.500.000 ed i restanti £.33.000.000 sarebbero stati finanziati dalla Compass, con impegno alla restituzione in 36 rate di £.1.050.400 dal mese successivo. Al fine del finanziamento il produsse carta di identità e dichiarazione dei redditi 1999, che risultarono congruenti con il finanziamento richiesto che fu, quindi, concesso. Tranne l'acconto al concessionario, non fu mai versato nulla alla Compass, né la stessa è più riuscita a recuperare il credito. Apprendevano in seguito del sequestro penale della vettura e della falsità della documentazione loro presentata.

Con il vi fu un contratto il 30 novembre 1999 sempre attraverso la stessa concessionaria per l'acquisto di una Fiat Marea del valore di £.24.800.000, di cui £.6.000.000 di acconto in contanti ed la differenza con finanziamento in 36 rate di £.606.000. Anche in questo caso furono presentati un documento di identità e la dichiarazione dei redditi - verosimilmente falsi -; fu versata una prima rata, poi più nulla, né ebbe esito il tentativo di recupero del credito.

Il teste , procuratore della Fiat SAVA, ha riferito di un contratto del 1989 in favore di relativo al leasing di una Lancia Thema, non oggetto del presente processo.

, commerciante di abbigliamento, ha riferito che si presentava da lui una persona di nome per effettuare acquisti di abbigliamento e che la stessa firmava gli assegni come . Poi, invitato al riconoscimento fotografico della stessa, apprendeva trattarsi di . Questo gli fu presentato da come titolare della . Nella prima occasione di incontro vi era una questione rela-

tiva ad assegni del , protestati e questi convinse il ad accettare in sostituzione dei propri assegni del , che dapprima furono pagati, poi furono protestati. Successivamente qualche volta i due si presentavano insieme da lui a fare acquisti, ma ciascuno per proprio conto (il come procacciatore di affari per delle aziende sequestrate che erano in amministrazione giudiziaria ed allo stesso il riconosceva delle provvigioni). Ha aggiunto che di aver incontrato molte volte il e che insieme a lui si recavano ad effettuare acquisti , e . Oltre che per la , furono effettuati acquisti per la . Questi ultimi dapprima hanno pagato le forniture ricevute, poi hanno iniziato a consegnare assegni post-datati e assegni di giro di importo sempre maggiore. I titoli risultarono poi in parte scoperti, in parte emessi a conto chiuso. Titoli insoluti della ammontavano a £.47.000.000, mentre della a £.23.000.000.

Il ha anche riferito che è suo cugino e gli risulta che fosse amministratore della in quanto avevano a Bologna i negozi uno adiacente all'altro. Lì il ha conosciuto

Mostratogli il (vero) presente in aula, il teste escludeva che fosse la persona con cui aveva avuto contatti commerciali e che firmava o girava assegni col nome

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha dichiarato che conosceva da un paio di anni commerciante ambulante di abbigliamento; che, al fine di reperirgli un lavoro, nel maggio 1999 questi lo presentava al titolare della , che forniva merce al ; che la persona inizialmente presentatagli come titolare era , mentre in seguito quest'ultimo gli presentò anche il vero , precisandogli che si trattava di suo cognato e che questi era il reale titolare della , che veniva assunto per curare la contabilità e i contatti con i fornitori; che lavorava fino ai primi di agosto, perché poi l'azienda chiudeva per ferie, ma non riprese più il lavoro, perché l'impresa fu sequestrata. In seguito, comunicò l'avvenuto sequestro ai fornitori, che lui stesso aveva contattato per l'acquisto della merce, al fine delle restituzioni, poiché la merce non era stata pagata dal . Ha precisato che suo compito era mettersi in contatto con le aziende indicate dal per far venire in azienda i rappresentanti; che spesso la

merce veniva mostrata a lui e che la decisione finale degli acquisti era del e del (che evidentemente ha conosciuto); che gli venivano lasciati gli assegni firmati da consegnare ai trasportatori e lui li compilava nella parte relativa agli importi e ai beneficiari, talvolta anche nelle date; che non ha mai apposto firme di traenza o di girata; che si è occupato solo degli acquisti e non delle vendite, negando di aver portato clienti in azienda; che l'unico cliente che conosceva era che ha visto sei o sette volte in azienda; che conosceva anche , titolare della ove lavorò tra ottobre e novembre 1999; che si recò con il presso la Banca Carime di Cassano della Murge per avere la possibilità di effettuare versamenti sul suo conto tramite sua autorizzazione. Ha escluso di aver ricevuto vini della San Barbato di Mariotto.

Nell'interrogatorio reso si è dichiarato estraneo alla attività del fratello , indicato come unico responsabile; ha sostenuto di occuparsi della vendita in Ucraina di rubinetteria, scaldabagni e deodoranti; di essere giusto andato a trovare il fratello al ; che talvolta per entrare ha dichiarato di essere il fratello di , perché così conoscevano il titolare della e anche perché sapeva che così si spacciava suo fratello . Ha escluso di aver interferito nella gestione della , essendosi limitato a fare qualche telefonata ad aziende con cui lui lavorava, ad esempio di deodoranti; di sapere alcunché di documenti falsi o di aver assistito alla etichettatura di capi, mentre era solo a conoscenza che il fratello faceva confezionare capi in pelle a Napoli. Ha ricordato che qualche volta ha visto il alla che sapeva essere amministratore; che il frequentava il fratello perché lavoravano insieme, avendo rapporti di natura commerciale; che e lavoravano con il fratello; che di vista conosceva , in quanto presentatogli dal fratello, di vista, perché di Monopoli, (visto anche alla) e , perché amici del fratello, di vista. Sapeva che sul bigliettino da visita della Enterprice vi era anche un recapito in Ucraina - il numero telefonico della abitazione del -, poiché il fratello gli aveva chiesto di metterlo, secondo l'imputato, " per fare bello il bigliettino da visita". Ha negato di aver accompagnato clienti presso la , non avendo mai trattato abbigliamento. Ha detto di non sapere nulla

di un libretto al portatore intestato al e trovato nella sua abitazione estiva, precisando che la stessa è frequentata anche dai suoi genitori e dal fratello; di aver acquistato un capannone al , e per questo motivo di essersi recato lì spesso.

Sempre in occasione dell'interrogatorio di garanzia ha riferito di conoscere di tutti gli indagati solo i fratelli , per averlo presentato a perché lavorasse presso la , ove il si era rifornito di merce per il suo commercio come ambulante; di essere andato una decina di volte presso la sede della (talvolta senza riuscire a vedere la merce perché non arrivata) e di aver fatto acquisti di maglieria primaverile per 2-3 milioni di lire, rilasciando un assegno post-datato di una decina di milioni (né ha consegnato altri assegni); di essere tornato ripetutamente per effettuare acquisti fino all'importo dell'assegno e di fatto di non aver più ritirato merce; che l'assegno in questione è stato protestato e che era stato tratto su un conto aperto almeno un anno prima e, pertanto, non aveva mai fornito assegni al per la sua attività su conti appositamente aperti a nome proprio o di altre persone. Ha precisato che il fratello della propria convivente, , è titolare della ditta che non ha mai operato, perché non ha conseguito le licenze e che non ha mai presentato lo stesso alla , né sa se sia andato autonomamente a effettuare degli acquisti.

LA VALUTAZIONE DEI FATTI IN RELAZIONE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE

CAPO a): associazione per delinquere

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per tre elementi fondamenti:

1) l'elemento personale: la costituzione di un vincolo associativo tra tre o più persone, tendenzialmente permanente o comunque stabile, eccedente la realizzazione dei singoli delitti programmati ed esistente anche a prescindere dalla concreta realizzazione del disegno criminoso. Pur strutturandosi di norma il vincolo nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, non può escludersi che la relazione tra il singolo e l'associazione si articoli in forme di partecipazione aventi sin dall'origine una durata limitata nel tempo o comprendenti, oltre

il vantaggio per il sodalizio criminale, anche il perseguimento di scopi del singolo.

2) l'elemento teleologico: la esistenza del programma criminoso volto alla commissione di un numero non predeterminato di reati, anche di medesimo tipo o natura - sì che si distingue dal mero concorso finalizzato alla perpetrazione di reati ben individuati e determinati -, costituendo la preordinazione del vincolo associativo di per sé pericolo per l'ordine pubblico a prescindere dalla commissione dei singoli reati;

3) l'elemento strutturale: la organizzazione, sia pur minima o rudimentale, ma comunque in concreto idonea al perseguimento dei fini del sodalizio.

Quanto ai ruoli all'interno della associazione si distingue la posizione di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono la associazione da quella dei semplici partecipi.

Ai primi compete l'organizzazione e lo sviluppo dinamico della associazione sotto l'aspetto della gestione e della assunzione delle decisioni, anche nell'ottica dell'acquisizione di nuovi partecipi. In tale prospettiva si tratta di ruoli aventi i requisiti della essenzialità ed infungibilità per la vita del consorzio criminoso.

La condotta dei secondi, invece, anche in mancanza di una positiva e sacralizzata forma di adesione, si deve poter apprezzare nell'ottica della prestazione di un contributo effettivo ed efficace per il mantenimento in vita della associazione, quale che ne sia la forma ed il contenuto, potendo lo stesso essere interpretato come inserimento per *facta concludentia* con il benestare di chi organizza e dirige.

La condotta dei componenti della associazione deve poi caratterizzarsi sotto il profilo soggettivo per la coscienza di far parte di un impegno collettivo permanente a compiere i delitti oggetto del sodalizio, sì che l'agente deve essere animato dalla coscienza e volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di "*affectio societatis scelerum*", non univocamente desumibile dalla commissione di uno o più delitti, commissione che, comunque, costituisce elemento decisamente indiziante specie se si dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati.

Nel caso in esame sono sicuramente ravvisabili tutti i requisiti della associazione, considerato che i compartecipi hanno posto in essere una struttura, dotandola da un canto della disponibilità

di beni strumentali - un capannone, le relative attrezzature, furgoni e quant'altro -, dall'altro della parvenza di legalità, facendo figurare come legalmente esistente la mediante la formazione di atti falsi (partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio). Movendo da questa base hanno poi provveduto ad aprire conti correnti, acquisire e vendere merci con modalità truffaldine.

Indubbio il ruolo di organizzatore e promotore rivestito da Napoletano Cosimo, il quale ha già separatamente definito la sua posizione. A lui è fondamentalmente riconducibile la messa in atto di tutta l'attività associativa, di cui è mente e principale protagonista.

Allo stesso si affiancano in una prima fase , e mentre in un secondo momento - dopo il sequestro della -, il sodalizio vede come componente anche .

A tutti questi imputati - diversamente da quanto contestato - deve essere riconosciuto il ruolo di meri partecipi, in quanto non si ravvisano nelle loro condotte comportamenti integranti il ruolo di promotori o organizzatori.

Invero, contrariamente a quanto opinato dal difensore, il non si può ritenere estraneo al sodalizio criminale, in quanto ha coscientemente prestato il suo nome per figurare quale intestatario della , poi di fatto gestita dal cognato ; si è prestato per aprire conti a nome della , anche se i libretti di assegni sono stati gestiti da altri; inoltre, le due commesse hanno concordemente ricordato che fu loro presentato quale titolare della attività e che si presentava relativamente spesso in azienda. Se pure questi elementi non appaiono idonei per riconoscergli la veste di organizzatore o di capo, sono tuttavia sufficienti per assegnargli il ruolo di partecipe, in quanto il suo contributo ha avuto una effettiva e rilevante incidenza nell'ambito della organizzazione.

, poi, lungi dall'essere un mero ragioniere - e quindi semplice esecutore delle volontà altrui - ha efficacemente collaborato alla attività truffaldina, come sintomaticamente si evince dal fatto che la truffa al capo r) - di cui il risponde, pur se prescritta - è stata, tra l'altro, commessa dallo stesso per acquistare insieme al capi di abbigliamento destinati ad una propria azienda nel leccese. In tale ottica è sicuramente riduttivo ravvisare nel un mero ragioniere, laddove, invece,

lo stesso ha scientemente contribuito ad effettuare acquisti (peraltro acquisendo un debito personale con il mai saldato), contattare ditte, provvedere ai pagamenti, riceve merce, distribuire la stessa, il tutto nell'ambito della attività truffaldina volutamente posta in essere dai sodali. Anche in questo caso, tuttavia, il ruolo è quello del mero partecipe e non già dell'organizzatore, non essendovi elementi apprezzabili in tal senso.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per , che ha consapevolmente partecipato alle attività del sodalizio come emerge dalla circostanza che alcuni debiti del furono (apparentemente) coperti con assegni del ; che il garanti commercialmente per il presso e ; ma soprattutto che il teste , amministratore della ditta del , è stato netto nel ricordare che e effettuavano insieme acquisti per la e provvedevano o l'uno o l'altro a prelevare la merce e portarla non già presso la sede della in Grumo Nevano (NA), bensì in negozi siti in Brindisi. Proprio queste circostanze depongono nel senso di una precisa comunanza di interessi che consente di ritenere il quantomeno partecipe e non già organizzatore della associazione contestata.

, invece, subentra attivamente nella attività criminosa solo dopo il sequestro dell'agosto 1999, pur essendovi traccia di contatti precedenti, dato che suoi documenti furono sottoposti a sequestro in quella occasione. Lo stesso si presta per continuare la attività truffaldina in Cassano delle Murge, provvedendo a locare un immobile ed aprire dei conti bancari. Significativo che per l'apertura dei conti si reca con , al quale affidava i libretti prelevati. Si tratta, quindi, di un ruolo causalmente efficiente, che consente al sodalizio di permanere pur dopo il sequestro della ; nella sua condotta, diversamente da quanto contestato, deve tuttavia ravvisarsi la sola figura del partecipe e non già dell'organizzatore.

In conclusione, quindi,

e in relazione al capo a) deve dichiararsi prescritto il reato, ritenuto il loro apporto alla associazione in veste di partecipi e non già organizzatori.

Quanto agli altri soggetti cui è contestato il ruolo di organizzatori - e cioè

- deve rilevarsi che gli elementi a loro carico emersi dal compendio probatorio acquisito non si palesano idonei a ritenerli in alcun modo integrati nel contesto associativo, meno che meno quali organizzatori.

Ed, infatti, a carico del al di là del fatto di essersi presentato presso il capannone della in non molte occasioni, non è emerso un effettivo contributo, rilevante al fine della partecipazione. Più equivoca è la posizione di il quale sarebbe stato mero cliente della anche se rimane non sufficientemente chiarito un suo eventuale ruolo nella ulteriore commercializzazione presso aziende del leccese della merce truffata. Per il è certo che si sia prestato per l'acquisto di quattro autovetture - capo n) dell'imputazione, di cui è responsabile, pur se prescritto. Tuttavia, la stipula di questi contratti, avvenuta tra il 22 novembre ed il 18 dicembre 1999, appare circoscritta in un breve arco temporale e non appare correlata alla attività criminosa né della - all'epoca non più attiva, dato il sequestro dell'agosto 1999 -, né alla aperta subito dopo da e con il a Cassano della Murge. Non si apprezza, pertanto, alcun nesso funzionale tra l'acquisto truffaldino delle vetture con la attività associativa, né emergono altre condotte del rilevanti per apprezzarne il consapevole inserimento nel contesto della associazione per delinquere.

Tutti e tre i predetti devono essere, quindi, assolti per non aver commesso il fatto.

Anche per gli imputati della associazione a mero titolo di partecipi si impone la assoluzione per non aver commesso il fatto.

A carico di risulta la dichiarazione dell'ispettore che lo stesso abbia fornito blocchetti di assegni alla associazione; inoltre, negli atti sequestrati vi è un assegno a sua firma, nonché una copia di altro assegno dato in pagamento alla . Si tratta di elementi insufficienti a configurare una sua organica appartenenza al sodalizio criminale.

, invece, figura come persona di fiducia di , fondamentalmente addetta alle mansioni di autista e magazziniere; quale diretta intromissione nella attività truffaldina, cui era finalizzato il sodalizio, non appare emergere null'altro. Si tratta obiettivamente di elementi insufficienti a ritenerlo a pieno titolo partecipe della associazione.

Riguardo ad si rileva che deve essere assolto dai capi b) ed h) per non aver commesso il fatto, oltre che per insussistenza del fatto dai capi c) e d), come esposto più avanti, e che dalle testimonianze raccolte - e - non si apprezza un qualsivoglia ruolo di compartecipe della attività illegale organizzata da . Infatti, l' si sarebbe limitato ad acquistare saltuariamente merce che poi vendeva nel suo esercizio in Monopoli, oltre che a collaborare per alcuni giorni al momento del passaggio di consegne del capannone. Si tratta di elementi troppo labili per integrare a suo carico quel minimo di contributo rilevante per configurare la sua partecipazione alla associazione. Deve, pertanto, essere assolto dal capo a) per non aver commesso il fatto.

Altrettanto insufficienti risultano le acquisizione probatorie a carico di e , che secondo la testimonianza dell'ispettore avrebbero fornito libretti di assegni prelevati su propri conti. La asserzione, non altrimenti riscontrata dall'accusa, è stata contrastata dalla difesa che ha documentato l'esistenza di due unici conti personali (esattamente quelli indicati dal) riconducibili ai due imputati, nonché l'esistenza di rapporti commerciali con il , che avrebbe giustificato la dazione di assegni (e non già di libretti) a propria firma. E' di tutta evidenza che si tratta di elementi contraddittori ed insufficienti per configurare una loro responsabilità.

A carico di vi è, del pari, la mera affermazione del che questi abbia fornito libretti di assegni al sodalizio. La affermazione è priva qualsiasi riscontro ulteriore (indicazione dei conti, sequestro dei titoli e quant'altro), sì che non si apprezza alcun elemento fondante una condanna.

Neppure ad può essere riconosciuto il ruolo di partecipe, non essendovi alcun riscontro alla asserzione della accusa - pur non priva di plausibilità se fosse stato provato in maniera più concreta e diretta il rapporto con e - che questi si prestava a smerciare i capi di abbigliamento provento di truffa presso propri punti vendita. Peraltro, l' deve essere assolto anche dal capo sub r) non essendo emersi elementi a suo carico nella commissione delle relative truffe.

Anche nei confronti di non si apprezza la sussistenza di quel minimo di contributo causale alla esistenza della associazione, considerato che lo stesso deve essere assolto

dal capo q) non ravvisandosi sufficienti elementi a suo carico e non emergendo null'altro di sufficientemente definito dagli esiti istruttori per quanto riguarda il suo coinvolgimento nella attività truffaldina del ed accoliti.

Per , che è risultato essere il fratello della allora convivente di , valgono considerazioni analoghe a quelle svolte per . Gli si addebita - parole del - di aver svolto il ruolo di venditore finale in punti vendita del leccese della merce truffata, ma - al di là di questa assiomatica asserzione - nulla di più concreto (documenti di trasporto, fatture, eventuali testimonianze, atti di sequestro) è stato possibile acquisire a suo carico.

Sicuramente estranei al contesto criminoso della associazione per delinquere sono), che devono essere assolti per insussistenza del fatto dal capo s) per le ragioni esposte nel relativo paragrafo; di conseguenza, nulla emergendo di diverso e ulteriore a loro carico, non si apprezza un loro contributo causalmente efficiente e consapevole alla persistenza del sodalizio criminale.

CAPO b): truffa aggravata e continuata in concorso

La iniziale, ampia ed indeterminata contestazione di aver artatamente inscenato l'esistenza di una florida ditta individuale al fine di trarre in inganno un indeterminato numero di operatori commerciali, in cui danno conseguire merce mediante l'artifizio della dazione di assegni privi di copertura risulta - come tale - priva di agganci di prova specifici, se non le dichiarazioni dell'ispettore circa l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe (di cui questa parte di imputazione appare sostanziale duplicazione). Nel più specifico riferimento ai tre episodi di truffa indicati, invece, il reato contestato risulta pienamente provato:

dalla querela della si evince che fu contattata telefonicamente da persona qualificatasi come titolare della , che richiedeva in visione cataloghi dei filati prodotti. Inviati i cataloghi, lo stesso effettuava un ordine di filati che alla consegna veniva pagato al corriere con un assegno post-datato a firma , protestato per carenza di fondi;

anche fu contattato telefonicamente dal sedicente per una fornitura di calze, cui seguiva richiesta scritta via fax. La merce fu ritirata da persona di fiducia del che gli consegnò un assegno di £ 500.000 regolarmente pagato. Seguì un secondo ordine di maggior importo, la merce fu ritirata sempre dal , che gli consegnò due assegni della a firma del per circa £.5.000.000, che furono protestati per mancanza fondi;

ha denunciato che il proprio rappresentante di zona, , raccolse un ordine presso la Enterprice di ; che fu inviata merce per quasi £.10.000.000 (vedasi fattura in atti); che in pagamento gli pervenne un assegno a firma , che fu protestato.

In tutte e tre questi casi risulta pacifico - per quello che è l'esito complessivo delle indagini - che il vero soggetto che si presentava con il nome di era che questi spendeva una certa qual credibilità commerciale in ragione della attività della , che all'apparenza si presentava come una ditta pienamente in regola; che nel caso del vi fu un ulteriore ragione di affidamento ingenerata dal pagamento della prima fornitura di merce; che all'ottenimento della merce da parte del non corrispose il relativo pagamento.

Si tratta di elementi tutti che concorrono a delineare la sussistenza del reato di truffa continuata commesso tuttavia dal solo e non già da

e , i quali ultimi devono tutti essere assolti dal capo in questione per non aver commesso il fatto.

CAPO c): ricettazione continuata

La presente imputazione ha ad oggetto la ricettazione di documenti di varia natura contraffatti; in particolare, si tratterebbe di carte di identità, patenti di guida documenti rappresentanti lo stato della società, documentazione fiscale ed un atto di compravendita apparentemente redatto il 13.11.1998 dal notaio Carino di Monopoli.

Premesso che detti documenti non risultano formalmente acquisiti al fascicolo, l'unica traccia dibattimentale di essi si rinviene nella testimonianza dell'ispettore , il quale fa ad essi riferimento per due volte, in entrambi i casi (pag. 47 e 54

del verbale del 5 novembre 2004) lasciando intendere che detti documenti furono rinvenuti in fotocopia.

Questa situazione impedisce di fatto di apprezzare la materiale fattura della fotocopia del documento, si che - ove pure si voglia seguire quella giurisprudenza che afferma la idoneità della fotocopia a integrare il reato di cui agli artt. 476 o 477, c.p., in relazione all'art. 482, c.p., laddove avente l'apparenza di originale (Cass. Pen. Sez. V, 28-12-1995, n. 12589 e Sez V 30 settembre 2005, n. 35165) - non appare possibile esprimere alcun giudizio circa la verosimiglianza dei documenti indicati in imputazione.

Inoltre, si deve tener presente che la predisposizione di questi falsi documenti era preordinata alla consumazione delle truffe, come nel caso della falsa patente intestata al , unitamente a codice fiscale e busta paga contraffatte, indicati in questo capo, utilizzati per le truffe sub m). Orbene, non è possibile stabilire - sulla base di quanto è risultato nel corso del giudizio - se alla falsificazione provvedevano persone diverse dagli imputati di questo capo o, invero, gli stessi - come appare verosimile, poiché non si vede perché, ad esempio, il , che risponde di questo capo, avrebbe dovuto far falsificare ad altri i propri documenti -.

Questo duplice ordine di considerazioni, vuoi sotto il profilo della incerta sussistenza del reato presupposto, vuoi sotto quello della altrettanto incerta esistenza di una alterità tra gli autori del falso e quelli della ricettazione, impone di assolvere tutti gli imputati dal capo c) perché il fatto non sussiste.

CAPO d): riciclaggio continuato

Il teste della P.S. ha ricordato che all'interno del capannone della vennero rinvenute etichette sfuse con varie diciture contenute in una grande busta.

Al riguardo le testi e , entrambe commesse della , hanno ricordato che le etichette recavano diciture tipo "capi in vera pelle" o "vera pelle" (la non ha saputo dire se le etichette recavano nome di marchi commerciali); che loro aggiungevano taglia e prezzo; che le applicavano ai capi (secondo la in poche occasioni); che i capi cui venivano applicate erano privi di marchio di fabbrica, recando solo la dicitura "made in Italy"; che non ha mai privato capi di etichette, ma applicato alle stesse a capi che ne erano privi all'origine.

Premesse queste risultanze istruttorie, deve notarsi in primo luogo che non vi è prova certa della origine delittuosa dei capi in pelle sui quali venivano apposte le etichette; invero, i singoli episodi di truffa contestati riguardano beni diversi da quelli indicati al presente capo di imputazione; inoltre, attese le modalità prevalentemente seguite per perpetrare le truffe - iniziale pagamento delle prime forniture di merce con successivo inadempimento una volta acquistata la fiducia del venditore, appare vieppiù difficile distinguere se la apposizione delle etichette avvenisse sui capi in pelle oggetto di truffa (ove mai la si volesse ritenere sussistente), ovvero su quelli oggetto di una iniziale legittima compravendita. A ciò aggiungasi che appare dubbia la stessa sostenibilità della accusa di riciclaggio, non essendo estranea alle prassi commerciali la circostanza di far produrre nel proprio interesse beni che poi l'acquirente provvede a munire di un proprio nome commerciale. Ancor più pregnante, infine, è il fatto che la contestata attività di riciclaggio avviene ad opera di quegli stessi soggetti che avrebbero perpetrato le truffe, sì che manca quella fondamentale alterità soggettiva voluta dall'art. 648-bis, c.p., tra chi compie il delitto presupposto e chi si adopera per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Alle predette considerazioni consegue la assoluzione di tutti gli imputati dal capo in esame perché il fatto non sussiste.

CAPO e): omessa dichiarazione di imposta continuata

A seguito di verifica parziale (vedasi dichiarazioni di) la Guardia di Finanza ha accertato - sulla base di appunti extracontabili, della movimentazione dei conti bancari, delle giacenze di magazzino e del valore delle merci vendute e non contabilizzate - che la ditta nell'anno 1999 avrebbe dovuto presentare la dichiarazione IVA per un imponibile di £.2.839.265.178 e quella ai fini IRPEF per un imponibile di £.4.962.839.348.

Non può non rilevarsi che, essendo totalmente fittizia la come ditta (vedasi falsa iscrizione alla Camera di Commercio e falsa attribuzione di partita IVA in atti), non può *tout court* addebitarsi al l'obbligo della presentazione della dichiarazione solo perché "amministratore" di una ditta individuale inesistente. Si tratta piuttosto di valutare a chi fosse effettivamente da imputare la attività economica svolta in via di fatto; e

sotto questo profilo è indubbio che la gestione ricadeva in via principale sul che ha direttamente curato gli acquisti e le vendite della . Il ha sì avuto il ruolo di prestarsi per l'avvio di tale attività, consentendo l'uso del suo nome, aprendo conti a lui intestati e consegnando i libretti di assegni al , ma in tutto questo non è ravvisabile quella tipica condotta di pieno controllo in via di fatto di una attività produttiva di reddito da cui poi scaturisce la possibilità di sanzionare l'evasore per la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed indirette.

Ne consegue l'assoluzione del per non aver commesso il fatto.

CAPO h): truffa aggravata in concorso

Si tratta di un episodio di truffa addebitato in concorso a (già giudicato separatamente) e consistito nell'aver indotto in errore , proprietario del capannone ceduto al , per l'esercizio della attività della circa l'affidabilità commerciale del , peraltro presentatogli come

I fatti sono stati esaurientemente descritti dal teste dalle ulteriori precisazioni rese dal teste della Polizia di Stato, si è accertato che l' cui ha inteso riferirsi il è persona di circa cinquant'anni, padre dell' , che all'epoca dei fatti aveva circa venticinque anni, imputato in questo processo.

Di conseguenza, essendo giudizialmente acclarato che l'autore della contestata truffa è persona diversa dall'odierno imputato, deve essere assolto dal presente capo h) per non aver commesso il fatto.

CAPO l): sostituzione di persona

La presente imputazione trae origine dalle dichiarazioni di , addetto alla sorveglianza del , il quale ha riferito che i due si presentavano come fratelli .

A ciò aggiungasi che in sede di interrogatorio di garanzia ha ammesso di aver dichiarato alla sorveglianza di essere il fratello di , essendo così conosciuto il quale titolare della

Il reato risulta pienamente provato, tuttavia non è più perseguibile, essendo maturata la prescrizione.

CAPO m): truffa aggravata e continuata

Si tratta delle truffe commesse da - mediante la esibizione di documentazione falsa quanto alla entità del reddito dichiarata - in danno di società finanziarie al fine di conseguire il finanziamento per l'acquisto delle autovetture indicate in imputazione. Inoltre, il teste ha riferito che il personalmente ritirò le vetture presso le concessionarie.

I fatti risultano compiutamente provati dalle dichiarazioni di e , procuratori speciali delle società finanziarie lese. Tuttavia, anche in questo caso, si tratta di reati ampiamente prescritti.

CAPO n): truffa aggravata e continuata

Si tratta delle truffe commesse da - mediante la esibizione di documentazione falsa quanto alla entità del reddito dichiarata - in danno di società finanziarie al fine di conseguire il finanziamento per l'acquisto delle autovetture indicate in imputazione.

I fatti risultano compiutamente provati dalle dichiarazioni di e procuratori speciali delle società finanziarie lese. Tuttavia, anche in questo caso, si tratta di reati ampiamente prescritti.

CAPO p): truffa aggravata e continuata in concorso

Oggetto della presente imputazione sono le vicende successive al sequestro della , allorquando il unitamente al e intraprendeva una nuova attività commerciale in Cassano sotto il nome .

Il teste ha individuato nel solo la persona con cui ha contratto l'acquisto di computer e misuratore fiscale e da cui ha ricevuto un assegno a sua firma. Ha solo genericamente aggiunto che nel negozio in Cassano al momento della consegna vi era un altro uomo, ma non lo ha identificato in alcun modo.

Il direttore amministrativo della ha dato atto di aver avuto rapporti commerciali con la di e di aver ricevuto un assegno che fu protestato. Con maggior precisione, il teste , addetto alla consegna, ha ricordato che due uomini lo aiutarono a scaricare il vino ordinato e gli fu consegnato un assegno a firma . Inoltre, in indagini, riconosceva nella foto del la persona che gli aveva consegnato l'assegno.

Sicuramente il si è reso responsabile dei due episodi di truffa ritenuti in continuazione al presente capo. Tuttavia nei suoi confronti il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione.

Quanto alla posizione dei correi e non sono emersi sufficienti elementi di prova del loro coinvolgimento nella specifica attività truffaldina, sì che devono essere assolti per non aver commesso il fatto.

CAPO q): ricettazione continuata

A carico di vi è solo la affermazione dell'ispettore che lo stesso era destinatario di beni oggetto di truffa da parte della e della . Lo stesso ha fatto riferimento a della documentazione fiscale che proverebbe il passaggio della merce, ma non ha indicato né prodotto i documenti.

Gli elementi acquisiti, pertanto, non appaiono sufficienti per affermare la sussistenza del fatto contestato, non potendosi riscontrare la coincidenza della merce oggetto di truffa con quella asseritamente a disposizione del

CAPO r): truffa aggravata e continuata in concorso

In questo capo si imputa, oltre che al , anche a e di aver perpetrato una serie concatenata di truffe in danno delle aziende gestite da e approvvigionandosi di merce - distribuita tra più ditte facenti capo ai correi - e dapprima pagando le prime forniture, per poi rendersi inadempienti alle successive, fino al concorso di £. 200.000.000 in danno del e di £. 32.000.000 in danno del

Riscontro probatorio alla predetta imputazione si ritrova nelle dichiarazioni del che ha spiegato che si presentò presso il suo esercizio per acquisti un tale ; che lo stesso gli firmava assegni a nome ; che tramite riconoscimento fotografico, apprendeva trattarsi di ; che questo in veste di titolare della , gli fu presentato da e che in occasione del primo incontro il gli rilasciò alcuni assegni a copertura di debiti del che furono poi in parte protestati. Ha aggiunto che i due effettuavano acquisti ciascuno per la propria azienda. In particolare, il per aziende che erano in amministrazione giudiziaria, tanto che il gli riconosceva delle provvigioni. Ha ricordato che molte volte insieme al si recavano a compiere acquisti . Quest'ultimo acquistava per conto della Dopo i primi pagamenti e la dazione di assegni post-datati e di giro di importo sempre maggiore, - per la si rese inadempiente della somma di £. 47.000.000, mentre per la della somma di £. 23.000.000.

Per quel che concerne la - il teste , ragioniere dell'azienda, ha rammentato che il , loro cliente, presentò tale (riconosciuto, poi, fotograficamente per), con cui la intrattenne rapporti commerciali, emettendo fatture a suo nome; che gli assegni furono firmati in sua presenza con il nome di e che gli stessi non furono onorati; che, inoltre, il emise assegni a copertura di vecchi debiti del per acquisti della .

Ha anche spiegato che il PENNA era procacciatore d'affari per alcune aziende sequestrate ed in amministrazione giudiziaria, attività per la quale allo stesso erano riconosciute provvigioni, e che i rapporto commerciali con il sono proseguiti, avendo questi regolarizzato tutti i pagamenti.

Il , amministratore della , ha dichiarato di conoscere , con cui la sua azienda intratteneva rapporti commerciali ed in un secondo momento, assunte informazioni in azienda, precisava che, tranne il primo modesto pagamento in contanti, le successive fatture non venivano pagate a seguito del protesto degli assegni. Confermava, anche, che il aveva presentato il (sedicente) al cognato , e che il

aveva emesso assegni (poi protestati) a copertura di debiti del . Ha precisato che le merci fornite alla - con sede in Grumo Nevano (NA) - erano di fatto trasportate a Brindisi in via oppure a Lecce in piazza a cura o del

Infine, , cognato del nonché proprietario di quote della , ha riferito di aver conosciuto il tramite il cui dava in locazione un capannone al per la attività della ; che il gli presentò , cui alienò merci ricevendo assegni da questi firmati a nome di ; che dopo iniziali pagamenti, gli ulteriori assegni rimasero insoluti.

A fronte della ben più articolata imputazione questi esiti istruttori impongono di ridimensionare l'accusa ritenendo provata unicamente la responsabilità - oltre che del , già giudicato - di ; . In primo luogo vi è un conclamato raccordo d'affari tra , affermato da tutti i testi relativi a questa posizione, comprovato dalla circostanza che il secondo rilasciava assegni a copertura di debiti del primo; ancor più puntuale, poi, è la deposizione del PINTO, che ha spiegato che entrambi gestivano la merce acquistata a nome della " " nel senso che indifferentemente o l'uno o l'altro curavano il trasporto della stessa non già presso la sede di detta società in Grumo Nevano, bensì negozi siti in Brindisi o Lecce. Né ad inficiare questo dato di fatto vale la circostanza, addotta dalla difesa, che il agisse come procacciatore di affari di aziende sotto sequestro giudiziario, in quanto l'una situazione non elide l'altra. A comprova del raggiro, poi, devono considerarsi diversi elementi: l'affidabilità commerciale garantita dal in favore del ; il credito direttamente acquisito dal con gli iniziali pagamenti; la circostanza che questi rilasciava assegni a firma .

A carico del , invece, vi è la lineare e non controversa affermazione del che questi si recava presso il suo esercizio ad effettuare acquisti per conto della di unitamente al , della cui presentazione, al fine della affidabilità, si avvaleva, e che anche in questo caso il rilasciava assegni rimasti insoluti.

Tanto considerato in ordine alla sussistenza del reato, deve osservarsi che il presente reato risulta estinto per prescrizione,

per cui nei confronti di deve dichiararsi il non doversi procedere per questa causa.

Quanto agli altri coimputati e nulla è emerso in ordine al loro concorso nella commissione del reato in esame, per cui devono essere assolti per non aver commesso il fatto.

CAPO s): ricettazione in concorso

A è addebitato di essersi resi acquirenti a prezzo vile (il 30% del valore) di capi di abbigliamento provento delle truffe commesse dai sodali facenti capo alla

La prova a loro carico consiste nelle dichiarazioni dell'ispettore

La quale titolare della " , ed il cognato hanno effettuato un unico acquisto, ovviamente in nero, per £.41.426.000, apparentemente pagando in contanti, somma corrispondente, secondo il teste, al 30% del valore della merce ricevuta. L'operazione risultava da una fattura - n.6 del 5.7.99, recante lo stesso numero di altra fattura emessa nei confronti di diverso soggetto -; sulla stessa era annotato il nome del .

A precisa contestazione il teste non ha saputo fornire elementi effettivi per stabilire che il prezzo della merce fosse realmente vile e, ancor più, non ha saputo riferire se fosse stato fatto uno specifico accertamento circa la provenienza illecita degli specifici capi venduti ai due imputati.

Deve prendersi atto che proprio quest'ultimo aspetto, sicuramente decisivo per la sussistenza del reato, rimane non sufficientemente indagato e provato a dibattimento.

Infatti, è pur vero che per avere merce in magazzino il ha commesso una serie di truffe, ma al tempo stesso è emerso che in svariati casi pagava le iniziali forniture di merce - che, quindi, non può ritenersi oggetto di truffa - per conquistarsi la fiducia dei fornitori e poi rendersi inadempiente.

La mancanza di una specifica prova della identità tra la merce acquistata da e quella conseguita in modo truffaldino dal sodalizio capeggiato da impone la assoluzione dei primi due dalla imputazione di ricettazione per insussistenza del fatto.

PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI BENI IN SEQUESTRO

Dei beni oggetto del sequestro preventivo del 25 agosto 1999, all'epoca contenuti nel capannone di proprietà del , risultano oggetto di restituzione a con provvedimento di questo Tribunale del 14.7.2004 le scaffalature, gli arredi di ufficio, il P.C. con gli annessi, l'apparecchio telefonico, etc; oggetto di vendita con provvedimento del 21.5.2004 i capi di abbigliamento, con ricavato pari a € 7.500.

Dovrebbero residuare in sequestro le etichette e i fittizi documenti fiscali, nonché le copie falsificate o artatamente formate di vari documenti di identità, fiscali buste paga e quant'altro, di cui deve essere disposta la confisca e la distruzione.

Quanto al sequestro del 16 dicembre 1999 nei confronti di si deve disporre la restituzione di tutti i beni, essendo questi stato assolto sia dal reato associativo, sia dalle singole truffe.

Per quanto oggetto dell'ulteriore sequestro del 16 dicembre 1999 si osserva che si tratta di numerosi beni di varia natura (telefoni cellulari, carte di credito e bancomat, assegni e relative matrici, appunti e documentazione commerciale, diverse autovetture, merce varia - saponette, profumi, vini, estintori, etc.). Sulla destinazione di detti beni non risulta si sia già provveduto; pertanto, ove ancora in sequestro, si dispone che le autovetture siano oggetto di confisca e vendita, mentre di tutti gli altri beni, di cui non risulta apprezzabile alcun valore economico, si dispone la confisca e la distruzione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, visto l'art 531, c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di:

per il capo a), ritenuto lo stesso partecipe e non organizzatore dell'associazione;

per il capo l);

per il capo a), ritenuto lo stesso partecipe e non organizzatore dell'associazione, e per il capo m);

per il capo a), ritenuto lo stesso partecipe e non organizzatore dell'associazione, e per il capo r);

dalle imputazioni sub a) e sub r) per non aver commesso il fatto;

dalla imputazione sub a) per non aver commesso il fatto;

dalla imputazione sub a) per non aver commesso il fatto e dalla imputazione sub s) perché il fatto non sussiste;

dalla imputazione sub a) per non aver commesso il fatto e dalla imputazione sub s) perché il fatto non sussiste.

Dispone la confisca delle somme in sequestro, conseguenti alla vendita dei beni provento delle truffe. Dispone la confisca e la distruzione, ove ancora in sequestro, dei restanti beni di cui al sequestro preventivo del 25 agosto 1999.

Dispone la restituzione a dei beni oggetto di sequestro nei suoi confronti il 16 dicembre 1999, ove non già disposta.

Dispone la confisca e la distruzione degli ulteriori beni oggetto di sequestro il 16 dicembre 1999, ove non già oggetto di confisca, ad eccezione delle autovetture, di cui si dispone la confisca e la vendita.

Motivazione riservata entro sessanta giorni.

Bari, 28 novembre 2008

Il Giudice estensore
Dott.ssa Giovanna Campanile

Il Presidente
dott. Michele Petrizzelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
7 GEN. 2009
IL CANCELLIERE C2
Dott. Giovanni CUCCHIARARO